# REGOLAMENTO (CE) N. 758/98 DELLA COMMISSIONE

**del 3 aprile 1998**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione [2] stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 prevede la data del 15 ottobre di ogni anno come scadenza per la realizzazione delle spese relative alle azioni dei programmi nazionali; che a partire dal secondo anno e affinché gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri possano rispettare tale scadenza occorre anticipare la data di comunicazione dei programmi e fissare una scadenza per l'esecuzione delle azioni dei programmi;

considerando che con la decisione 94/805/CE [3], il Consiglio ha adottato un programma specifico nel settore dell'agricoltura e della pesca (compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale) e che, conformemente alle disposizioni dell'allegato III del programma relativo alle modalità di attuazione, è stata avviata l'azione concertata n. FAIR5-PL97-3686 intitolata «Coordination in Europe of research on integrated control of Varroa mites in honey bee colonies»; che occorre pertanto comunicare alla Commissione i risultati degli studi di ricerca applicata nel campo della lotta contro la varroasi sovvenzionati nel quadro del regolamento (CE) n. 1221/97, affinché vengano inclusi in detta azione concertata;

considerando che al momento dell'attuazione dei programmi dev'essere garantita una coerenza tra le azioni dei programmi nazionali ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie, in particolare dei regolamenti (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficacia delle strutture agricole [4], (CE) n. 951/97, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [5], e (CE) n. 952/97, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni [6]; che in particolare devono essere evitate sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2300/97 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997. Per il secondo anno il termine è rinviato al 15 maggio 1998.

2. A partire dal secondo anno, le azioni dei programmi devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato il programma ed i pagamenti ad esse relativi dovranno essere effettuati entro il 15 ottobre dello stesso anno.

3. I risultati degli studi di ricerca applicata nel campo della lotta contro la varroasi saranno comunicati alla Commissione entro i due mesi successivi alla data prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 affinché vengano inseriti nello scambio di informazioni dell'azione concertata n. FAIR5-PL97-3686 avviata in applicazione del punto 3 dell'allegato III

[1] GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.
[2] GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 4.
[3] GU L 334 del 22. 12. 1994, pag. 73.
[4] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.
[5] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22.
[6] GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.

della decisione 94/805/CE del Consiglio, del 23 novembre 1994, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'agricoltura e della pesca (compresi l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale) (1994-1998) (*).

(*) GU L 334 del 22. 12. 1994, pag. 73.»

2) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel quadro sia del regolamento (CE) n. 1221/97 che in quello di un regime di aiuto comunitario a titolo dei regolamenti (CE) n. 950/97 (*), (CE) n. 951/97 (**) e (CE) n. 952/97 (***).

(*) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.
(**) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22.
(***) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*